

CAMB/2026/8 del 16/02/2026

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL
TERMOVALORIZZATORE DI PIACENZA (WTE PIACENZA)**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CAMB/2026/8

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	A
5.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
6.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
7.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	P
8.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL TERMOVALORIZZATORE DI PIACENZA (WTE PIACENZA)

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo

2012, n. 27;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante "Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 12/07/2022 recante approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB);
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2024, n. 373 recante «Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" in attuazione di quanto previsto nel Pngr e secondo quanto indicato dalla delibera n.7/2024/R/Rif di Arera»;

premesso che la Legge Regionale n. 23/2011:

- ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- prevede che l'Agenzia eserciti le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;
- in particolare, l'art. 7, comma 5, lettere b) e c) della l.r. n. 23/2011, prevede che il Consiglio d'ambito dell'Agenzia (per quanto rileva in questa sede) provveda alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

richiamate le disposizioni legislative in merito alla competenza regolatoria dell'Agenzia rispetto all'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dunque:

- l'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale «[...] Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito»;
- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale «In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica

del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti»;

richiamate le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013, che ATERSIR applica conformemente alla disciplina regolatoria nazionale cd. MTR2 ARERA;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2014, che ha apportato modifiche alla suindicata deliberazione n. 135/2013 e ne ha limitato la validità applicativa al solo anno di regolazione 2014;

richiamate le nuove disposizioni in materia di definizione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del citato art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;

considerato che, ai sensi della suindicata deliberazione regionale n. 467/2015 e della giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, come del resto già disposto dalla precedente deliberazione n. 135/2013, l'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come tale coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, qualora finalizzata a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto e che, pertanto, non è possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti;

richiamate in specie le disposizioni di cui alla medesima deliberazione regionale n. 467/2015 nella parte in cui prevedono espressamente che l'Agenzia *«è tenuta, quindi, a valutare la possibilità di riconoscere i predetti oneri e ad autorizzare preventivamente (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento. Di conseguenza non sono da considerare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale»;*

richiamata la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2024, n. 373 recante «Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" in attuazione di quanto previsto nel Pngr e secondo quanto indicato dalla delibera n.7/2024/R/Rif di Arera», che individua la necessità di destinare all'impianto di termovalorizzazione (WTE) di Piacenza i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio della Provincia di Piacenza;

richiamate le deliberazioni di questo Consiglio d'Ambito:



- n. 24 del 13 novembre 2013 “Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;
- n. 8 del 26 marzo 2014 “Servizio Gestione Rifiuti: modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;
- n. 31 del 13 luglio 2015 “Servizio Gestione Rifiuti: Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta della regione Emilia Romagna n. 467/2015” mediante la quale, in particolare, questo Consiglio d’ambito ha disposto di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dall’anno di regolazione 2014 secondo i contenuti della tabella “COSTITUZIONE FONDI”, recante l’elenco dei Comuni destinati a beneficiare dell’indennità di disagio ambientale e le relative percentuali di ripartizione, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata dall’Agenzia per ciascun impianto;
- n. 60 del 15 novembre 2019 “Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP)”;
- n. 10 del 30 marzo 2020 “Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Fossoli di Carpi (MO)”;
- n. 26 del 29 giugno 2020 “Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio d’ambito n. 31 del 13 luglio 2015 (Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta della regione Emilia- Romagna n. 467/2015)”;
- n. 59 del 24 maggio 2022 “Servizio Gestione Rifiuti. Riordino, coordinamento e integrazione delle determinazioni assunte dall’Agenzia in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani”;
- n. 10 del 31 gennaio 2024 “Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Tre Monti (BO) e per la discarica di Gaggio Montano (BO)”;
- n. 45 del 29/09/2025 “Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Feronia 2 di Finale Emilia (MO) e la discarica Tre Monti di Imola (BO).

vista la nota, acquisita agli atti con protocollo PG.AT0009880 del 14/10/2025, con la quale il Comune di Piacenza, al fine di *“sostenere le opere di compensazione ambientale, che subiscono aumenti di costo legati all’aumento inflattivo, in particolar modo per consentire l’incremento di piantumazione di alberature nel comune di Piacenza per l’assorbimento di una quota parte delle emissioni del termovalorizzatore”* chiede di incrementare l’indennità in oggetto da 10 a 11 per

tonnellata di rifiuto urbano trattato nell'impianto;

vista la deliberazione n. 5 del 9 dicembre 2025 "Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Riconoscimento oneri disagio ambientale - Quota di indennità per il WTE di Piacenza - Revisione" con la quale il Consiglio Locale di Piacenza ha proposto a questo Consiglio d'Ambito di incrementare la quota d'indennità di disagio ambientale, rispetto ai 10,00 €/tonnellata vigenti, portandola all'importo di 11,00 €/tonnellata per l'impianto di termovalorizzazione (WTE) di Piacenza, da applicare al quantitativo annuo dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti presso il medesimo impianto;

ritenuto di riconoscere l'incremento degli oneri di mitigazione ambientale relativi all'impianto in questione nel corrispettivo dello smaltimento in sede di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani applicando l'importo di 11,00 €/tonnellata, come proposto dal Consiglio locale di Piacenza con la suindicata deliberazione n. 5/2025;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per quanto indicato in premessa, di riconoscere l'incremento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo del trattamento presso il termovalorizzatore (WTE) di Piacenza a decorrere dal presente anno di regolazione, nella misura di 11,00 €/tonnellata di rifiuto urbano conferito a detto impianto;
2. di confermare i contenuti della tabella "COSTITUZIONE FONDI" come modificata da ultimo dalla propria deliberazione n. 45 del 29 settembre 2025;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 9 / 2026

OGGETTO: ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL TERMOVALORIZZATORE DI PIACENZA (WTE PIACENZA)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 10/02/2026





Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 16/02/2026